



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il *“Codice della navigazione”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: *“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (regolamento della navigazione marittima)”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 27 ottobre 2015 per comunicato e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stato approvato il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la successiva Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che modifica la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTA l'ulteriore Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024, che modifica la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 2024 n. 56;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024 relativo alle Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”* e, in particolare, l'articolo 3, comma 11 in materia di oneri generali afferenti al sistema elettrico;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”*;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 214 recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”* e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 in materia di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

VISTO l’articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

VISTO il Regolamento UE 2023/1804 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE;

VISTO il Regolamento UE 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE;

VISTO il regolamento del 28 dicembre 2022, n. 202 *“Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine”*;

VISTI gli articoli 106 e 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287 e s.m.i.;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2012/C 8/02) sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), recante *“Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022”* (CEEAG);

VISTA la decisione della Commissione Europea 17 giugno 2024, C/2024/3934, recante *“Authorisation for State aid pursuant to Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union – Cases where the Commission raises no objections – SA.105117”*;

VISTA la delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 492/2024/R/EEL del 19 novembre 2024 con cui è stata data attuazione alle disposizioni dell’articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 in materia di agevolazioni sugli oneri generali di sistema per l’energia elettrica prelevata da infrastrutture di *cold ironing*;

CONSIDERATA l’opportunità di fornire alle Autorità di Sistema Portuale indicazioni puntuali in merito alla gestione dei servizi di *cold ironing* nell’esercizio dei poteri di vigilanza disciplinati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla decisione della Commissione Europea 17 giugno 2024, C/2024/3934 al fine di garantire la piena compatibilità delle misure di agevolazione tariffaria con l’articolo 107 del TFUE;

SENTITE le associazioni di categoria del settore portuale ed energetico, nonché le Autorità di sistema portuale;

D E C R E T A

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni formulate come segue:

- 1) “Agevolazioni” sono gli sconti sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, di cui all’articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

- 2) “Autorità competente” è l’Autorità di Sistema Portuale in relazione all’ambito ottimale (*cluster*), comprensivo dei porti di rilevanza regionale, individuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è affidato il compito di individuare il gestore degli impianti di *cold ironing*;
- 3) “Autorità di Sistema Portuale” (o AdSP) è il soggetto di cui all’articolo 6 della legge n. 84/1994;
- 4) CSEA è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- 5) ARERA è l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con il compito di dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 in materia di agevolazioni sugli oneri generali di sistema per l’energia elettrica prelevata da infrastrutture di *cold ironing*;
- 6) per servizio di *cold ironing*, si intende il servizio di interesse economico generale, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c) della legge n. 84/1994, consistente nell’erogazione dell’energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto, così come definito dall’articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, comprensivo della gestione e della manutenzione straordinaria o ordinaria degli impianti necessari a tale fine, così come definiti al punto successivo;
- 7) per “Impianto di *cold ironing*” si intende l’infrastruttura indicata all’articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- 8) il Gestore dell’impianto di *cold ironing* (o GdI) è il soggetto indicato all’articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ed è cliente finale, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;
- 9) la “Direzione Generale competente” è la Direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incardinata nell’ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Articolo 2

(Modalità di affidamento della gestione degli impianti di *cold ironing*)

1. L’erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto, ai sensi dell’articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, costituisce un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c) della legge n. 84/1994, fornito dai gestori delle infrastrutture di *cold ironing*, individuati dalle Autorità competenti sulla base della procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge n. 84/1994 e del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Al fine di perseguire obiettivi di efficienza economica, ottimizzazione delle risorse e sostenibilità del servizio, gli ambiti ottimali (*cluster*) di cui all’articolo 1, comma 1, numero 2), sono individuati dalla Direzione Generale competente, che individua anche l’Autorità competente deputata all’affidamento al servizio. Nell’ipotesi in cui il cluster sia costituito da più di un’Autorità di Sistema Portuale, queste ultime possono regolare l’organizzazione dell’affidamento del servizio stipulando accordi di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La procedura di selezione del gestore degli impianti di *cold ironing* garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. Il relativo bando tiene conto dell’eventuale finanziamento pubblico degli impianti e dell’esigenza di incentivare la massima diffusione ed utilizzo di tale modalità di alimentazione anche con riferimento al piano tariffario proposto.
4. L’affidamento del servizio comporta il rilascio al gestore da parte dell’Autorità di sistema portuale territorialmente competente di una concessione demaniale marittima ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione.
5. Qualora gli impianti di *cold ironing* insistano su aree già oggetto di concessione, ove necessario, l’Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente disciplina, negli atti di gara, le previsioni che assicurino la disponibilità di adeguati spazi operativi a beneficio del gestore degli impianti di *cold ironing* nel rispetto del principio di non discriminazione. Allo stesso modo, la stessa Autorità di Sistema Portuale garantisce il riequilibrio economico del rapporto concessorio esistente, a compensazione della eventuale riduzione di

capacità operativa derivante dalle attività nelle aree interessate dalla gestione degli impianti di *cold ironing*, previa istanza documentata dell'interessato.

Articolo 3 (Requisiti dei gestori)

1. Al fine di garantire la necessaria esperienza ed affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento degli impianti di *cold ironing*, il gestore degli impianti può essere un'impresa o un RTI costituito o costituendo che dimostri di possedere comprovata esperienza nella gestione di infrastrutture energetiche complesse, reti di distribuzione elettrica, impianti di *cold ironing* ovvero stazioni di ricarica ad alta potenza ovvero stazioni di ricarica analoghe o simili, operativi sul territorio dell'Unione europea ovvero anche al di fuori del territorio dell'Unione europea, purché operanti nel rispetto di standard tecnici e di sicurezza equivalenti.

2. Il gestore degli impianti di *cold ironing* individuato ai sensi dell'articolo 2 è un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa nonché consumatori finali, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3. Il Gestore degli impianti di *cold ironing* garantisce l'ottemperanza alle norme CEI EN 50110-1 e 2 "Esercizio degli impianti elettrici" e la norma CEI 11-27, oltre a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che include disposizioni relative alla sicurezza degli impianti elettrici. Il gestore degli impianti di *cold ironing*, inoltre, gestisce le relazioni funzionali con il gestore della rete di trasmissione tramite un regolamento di esercizio che è conforme alla normativa vigente in materia di connessione alla rete elettrica e di sicurezza degli impianti e definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, le modalità di connessione alla rete, le procedure di avvio e spegnimento, i parametri di funzionamento ammessi, le responsabilità e i doveri delle parti, specificando anche le modalità di comunicazione, le procedure per la manutenzione, le eventuali sanzioni per il mancato rispetto delle regole.

4. Il gestore degli impianti di *cold ironing*, al fine di beneficiare delle agevolazioni disciplinate dall'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 deve presentare richiesta di accreditamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA, secondo le modalità da questa definite, a partire dal 1° marzo 2025, tramite compilazione di dichiarazioni in regime di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 contenenti almeno le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici e di contatto dell'impresa richiedente;
- b) elementi utili all'identificazione degli impianti gestiti;
- c) caratteristiche tecniche di ogni impianto;
- d) estremi del titolo abilitativo all'esercizio della gestione dell'impianto;
- e) dichiarazione (eventualmente corredata da schemi d'impianto o altri elementi utili) che indichi se il POD indicato è dedicato ad alimentare esclusivamente impianti di *cold ironing* e, in caso contrario, definisca la procedura di calcolo che si ritiene possa essere applicata per delimitare i soli volumi di energia dedicati ad alimentare gli impianti di *cold ironing*, sulla base di una relazione tecnica asseverata.

5. Ulteriori requisiti possono essere stabiliti nel bando di gara per l'affidamento della gestione degli impianti di *cold ironing*, sempre nel rispetto delle norme a tutela della concorrenza nazionali ed europee.

Articolo 4 (Obblighi dei gestori degli impianti)

1. Il gestore degli impianti di *cold ironing* deve presentare un piano economico-finanziario in condizioni di equilibrio da cui risulti la capacità finanziaria di realizzare le attività connesse alla gestione, secondo criteri di efficienza, volti a promuovere il progressivo miglioramento dello stato degli impianti e della qualità delle prestazioni erogate nonché la massima diffusione ed utilizzo di tale modalità di alimentazione anche in riferimento al piano tariffario proposto. I ricavi derivanti dalle tariffe applicate agli utenti dei servizi di *cold ironing* devono consentire la copertura dei costi del servizio, compreso un margine di utile ragionevole tendente al costo medio ponderato del capitale investito.

2. Il piano economico-finanziario non tiene conto delle agevolazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 che devono essere trasferite integralmente ai clienti armatori ovvero utilizzatori delle navi. A tal fine il gestore degli impianti di *cold ironing* definisce la tariffa del servizio tenendo conto della riduzione dei costi derivante dall'applicazione dell'articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 sulla base di stime ottenute con metodologie ispirate alle migliori *best practice* nazionali e internazionali. Sulla base delle agevolazioni effettivamente riconosciute a consuntivo dalla CSEA, a fronte dei volumi di energia e potenza effettivamente prelevati, il gestore dell'impianto di *cold ironing* riconosce all'armatore ovvero utilizzatore delle navi i crediti relativi alle eventuali quote di agevolazione non corrisposte in tariffa, sotto forma di conguaglio o di sconto sulle forniture successive dei servizi di *cold ironing*.
3. Il gestore degli impianti di *cold ironing* comunica semestralmente alle Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente i dati relativi alle agevolazioni riconosciute a consuntivo dalla CSEA a fronte dei volumi di energia e potenza prelevati, nonché i dati relativi all'energia fornita ai clienti finali in volume e valore, disaggregati per singola fornitura, ed il piano tariffario applicato con indicazione delle diverse componenti tariffarie. Tali informazioni sono da integrare nell'ambito del meccanismo di monitoraggio disciplinato al successivo articolo 5.
4. In nessun caso le agevolazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, possono essere trasferite o riconosciute delle imprese versanti in situazione di difficoltà o destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto di Stato illegale e/o incompatibile con il mercato interno. A tal fine, il gestore degli impianti di *cold ironing* acquisisce dall'armatore ovvero utilizzatore della nave un'autocertificazione da cui risulti che l'impresa non versa in situazione di difficoltà e non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto di Stato illegale ovvero incompatibile con il mercato interno.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2030, le agevolazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 saranno riconosciute solo nei porti non interessati dagli obblighi di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2023/1804 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 ed alle navi alle quali non si applicano gli obblighi scaturenti dal Regolamento UE 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 individuate all'articolo 6, par. 5, di detto Regolamento.
6. Il gestore degli impianti di *cold ironing* garantisce ai clienti del servizio condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. A tal fine le condizioni di accesso agli impianti sono preventivamente condivise con l'Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente che provvederà a pubblicarle sul proprio sito istituzionale una volta approvate. Nei porti di origine e destinazione delle rotte, l'Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente può disciplinare un criterio di priorità per le navi che svolgono servizi di continuità territoriale con le isole maggiori e minori, nei limiti in cui tale agevolazione sia necessaria a garantire la puntualità del servizio.
7. In caso di presunta violazione degli obblighi previsti dal comma 5, l'Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente informa tempestivamente il Ministero vigilante per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza e, nel caso in cui le condotte dei gestori siano suscettibili di integrare anche possibili violazioni dell'articolo 3 della Legge n. 287/1990 o dell'articolo 102 del TFUE, trasmette una segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed all'Autorità di regolazione dei trasporti.

Articolo 5

(Monitoraggio del servizio e rivalutazione delle misure di agevolazione)

1. Le Autorità di Sistema Portuale territorialmente competenti trasmettono semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati forniti dal gestore degli impianti riguardanti i volumi di energia e potenza prelevati e le agevolazioni riconosciute dalla CSEA, le tariffe corrisposte ai fornitori di energia, nonché i volumi di energia forniti ai clienti finali e il relativo piano tariffario applicato, disaggregati per singola fornitura, ai fini dell'implementazione del meccanismo di monitoraggio.
2. La Direzione generale competente del Ministero rileva semestralmente il prezzo medio del carburante marittimo utilizzato per l'autoproduzione di energia a bordo (MGO) nonché i dati dei costi derivanti dall'applicazione del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS)

previsto dalla Direttiva UE 2023/959 e il tasso di rendimento medio dei motori utilizzati per l'autoproduzione di energia a bordo.

3. Sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Sistema Portuale, la Direzione Generale competente provvede annualmente a confrontare il prezzo medio dei servizi di *cold ironing* su base nazionale con i costi dell'autoproduzione di energia a bordo valutando la necessità di procedere all'eventuale soppressione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ovvero ad una sua riduzione, al fine di garantire la proporzionalità della misura di agevolazione rispetto agli obiettivi prefissati. I risultati di tali analisi saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

4. Nelle ipotesi previste al comma precedente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicherà gli esiti delle valutazioni effettuate all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine alla misura dell'agevolazione di cui all'articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 in forma anonima e adotta tutte le misure ritenute più opportune per salvaguardare la riservatezza delle informazioni contenenti dati commerciali sensibili dei gestori degli impianti di *cold ironing*, dei fornitori di energia e dei clienti dei servizi.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Sen. Matteo Salvini